

XLI SEDUTA**GIOVEDÌ 7 GENNAIO 1954****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO****I N D I C E****Dimissioni della Giunta:**

CRESPELLANI, Presidente della Giunta	825
PRESIDENTE	825
GARDU	825

Risposte scritte ad interrogazioni:

BAGEDDA	826
CANALIS	826
CARDIA	827
COVACIVICH	827
BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione	826
COSTA, Assessore all'agricoltura e foreste	828
DEL RIO, Assessore al lavoro ed all'artigianato	827
MURGIA, Assessore ai lavori pubblici	827

La seduta è aperta alle ore 18,15.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato

Dimissioni della Giunta.

PRESIDENTE. L'onorevole Crespellani, Presidente della Giunta, ha facoltà di parlare.

CRESPELLANI, Presidente della Giunta. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la seduta odierna era destinata alla discussione del-

Pag. l'ordine del giorno Campus-Giua, sul quale la Giunta, nella seduta del 28 dicembre scorso, aveva dichiarato di voler porre la questione di fiducia perchè risultasse chiarito, nei suoi riflessi politici, il voto del 23 dicembre col quale il Consiglio aveva respinto il disegno di legge sul bilancio 1954. Peraltro, la situazione, dal 28 dicembre ad oggi, si è evoluta. Avendo il partito di maggioranza, in pieno accordo con la Giunta che ne è espressione, ravvisato l'esigenza di un allargamento della base di governo per una più efficiente funzionalità dell'organo deliberante, in relazione ad un programma che raccolga più larga sfera di consensi, la Giunta ha, a sua volta, ritenuto suo imprescindibile dovere rassegnare, come rassegna all'onorevole Consiglio, le sue dimissioni. Il Presidente e la Giunta, come per legge, restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Presidente della Giunta, il Consiglio dovrà essere riconvocato per l'elezione del nuovo Presidente a termini delle norme statutarie e delle Norme di attuazione. Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

GARDU. Viva Crespellani! (Applausi).

La seduta è tolta alle ore 18,20.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI.

Bagedda . — *All'Assessore all'igiene e sanità.* — Per sapere se corrisponda al vero la notizia (v. «Unione Sarda», 31.7.1953) che nel Comune di Oliena è stato accertato un caso di malaria primitiva.

Nell'ipotesi affermativa, domando quali urgenti provvidenze s'intendono adottare, anche in rapporto ai giustificati timori ed alle apprensioni che la notizia ha suscitato. Apprensioni e timori tanto maggiori, in quanto ripetute volte è stato detto e scritto che il flagello della malaria era stato definitivamente debellato. (11)

Risposta . — Il caso di malaria verificatosi nel Comune di Oliena è stato accertato essere un caso di terzana primaverile (*plasmodium vivax*) nella bambina Cazzeddu Giovanna di Giovanni di anni 15.

Il caso è stato riconosciuto essere di malaria recidiva dati i precedenti anamnestici dell'ammalata.

Si è tuttavia creduto opportuno procedere a una larga indagine anofelica con una ricerca accurata a largo raggio delle alate e delle larve.

L'una e l'altra sono state negative per anofeli trasmettitori.

Contemporaneamente per assicurare le popolazioni e per maggior garanzia si sono trattate con DDT tutte le abitazioni del Comune.

L'Assessore
Brotzu

Bagedda. — *Al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.* — Per conoscere se — anche in considerazione del voto trasmesso agli Organi regionali dalla Direzione della Clinica Pediatrica dell'Università di Cagliari — non si intenda esaminare l'opportunità di istituire una cattedra convenzionata di Puericoltura. (40)

Risposta. — L'istituzione di cattedre convenzionate a carico della Regione è stata largamente dibattuta.

Una richiesta a suo tempo inviata alle Università, affinché esprimessero il loro parere e indicassero le cattedre che erano ritenute più utili, ha dato luogo a risposte non univoche.

La Giunta esaminando detti pareri ha posto l'attenzione su due cattedre di evidente interesse regionale e precisamente: l'Ordinamento regionale e Zootecnica applicata.

Si attende adesso che le Facoltà interessate ed il Ministero della P.I. rispondano a qualche quesito, che è necessario conoscere per compilare la proposta di legge regionale, che sarà presentata al Consiglio.

In tale fase il Consiglio, nell'esaminare la legge, potrà proporre un ampliamento del numero delle cattedre, ed autorizzarne qualche altra, anche tenuto conto dei pareri espressi dalle Università.

L'Assessore
Brotzu

Canalis . — *All'Assessore al lavoro.* — Per conoscere i motivi che hanno causato la sospensione dei lavori nel cantiere di lavoro operante in Perfugas per l'esecuzione dell'ultimo lotto della strada di accesso dal centro di Perfugas alla monumentale basilica di S. Gregorio, e se, a conoscenza del mancato pagamento a tutti gli operai di tre maturate quindicine, non reputi dover immediatamente provvedere alla liquidazione delle somme dovute.

L'interrogante chiede inoltre il sollecito intervento dell'On. Assessore per l'immediata ripresa dei lavori sospesi in data 8 corrente mese. (22)

Risposta . — Il Cantiere scuola di S. Giorgio (Perfugas) - 2.o lotto - è stato istituito con decreto interassessoriale n. 71/36 del 6.2. 1953 ed è stato aperto il 23 aprile successivo con una forza iniziale di 50 lavoratori-allievi, successivamente elevata a 70 e quindi a 90 unità con autorizzazioni telegrafiche n. 7441 del 20.5.1953 e n. 7789 del 26.5. 1953.

Il cantiere risulta applicato alla sistemazione della strada «San Giorgio».

Col telegramma 7441 si autorizzava l'assunzione in soprannumero di 20 lavoratori-allievi tra i disoccupati della campagna da destinarsi ai lavori di riparazione delle strade «Modditanalsa» e «Santa Vittoria»; gli altri 20 lavoratori assunti in seguito all'autorizzazione 7789 furono parimenti destinati allo stesso lavoro delle strade predette.

L'Ente gestore (Amministrazione comunale di Perfugas) ha provveduto a giustificare mediante listini paga a tutto il 23 maggio la spesa di L. 826.520 contro le anticipazioni ricevute dall'Assessorato per il superiore complessivo importo di L. 1.800.000.

Al momento in cui intervenne l'autorizzazione a portare il numero da 50 a 90, il Comune era in possesso di L. 1.000.000, per il pagamento delle indennità ai lavoratori. Non potendo, con questa somma, coprire interamente il fabbisogno per la spesa di 90 operai, ne ha pagati soltanto 50 corrispondendo degli acconti ai rimanenti *pro soluto* così effettuati onde ottenere la ulteriore anticipazione.

Di qui la mancanza di fondi e la sospensione del cantiere non autorizzata dall'Assessorato.

In tali condizioni, il 22 agosto l'Assessorato ha invitato l'Ente gestore a fornire chiarimenti e quindi il 28 agosto ha inviato sul posto un proprio incaricato per i necessari rilievi. Il Comune ha fatto pervenire il 31 agosto una relazione nella quale si conferma l'avvenuta sospensione del cantiere per esaurimento dei finanziamenti.

Si è pertanto precisato che l'Ente gestore deve inviare all'Assessorato i 3 rendiconti per i 50 operai pagati a saldo sui 90 autorizzati onde conseguire l'ulteriore anticipazione.

L'Assessore
Del Rio

Cardia . — *All'Assessore ai lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio in cui versa la popolazione di Ghilarza per l'insufficienza dell'attuale acquedotto e per sapere - inoltre - quali passi sono stati fatti o si intende fare perchè il problema delle nuove

opere, già progettate, e che dovranno assicurare a Ghilarza un adeguato rifornimento idrico sia — con l'urgenza del caso — rapidamente risolto. (33)

Risposta . — Il progetto per l'acquedotto consorziale Abbasanta-Ghilarza-Norbello e frazioni per l'importo di L. 230.000.000, a suo tempo redatto dal libero professionista Ing. Gustavo Carboni, è stato trasmesso tramite la Regione Sarda alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento e l'esecuzione. Già dall'istituzione della «Cassa» la Giunta Regionale aveva proposto per il programma decennale acquedotti l'inserimento dell'acquedotto in parola, sennonchè il finanziamento non poté trovare disponibilità nelle somme stanziare dalla «Cassa» per la Sardegna nel piano decennale.

Nello scorso anno venne nuovamente segnalato alla «Cassa» per il Mezzogiorno e per essa al Ministro Campilli la necessità inderogabile dell'esecuzione dell'acquedotto, ma ai ripetuti solleciti dell'Amministrazione regionale, la Cassa rispondeva che non era possibile provvedere al finanziamento dell'opera se non col verificarsi di qualche favorevole circostanza (economia su altri acquedotti).

Sennonchè con la determinazione successivamente intervenuta da parte della «Cassa» di destinare 50 miliardi per il Piano Integrativo Acquedotti del Mezzogiorno si è creata la condizione favorevole.

Il progetto, come già detto, è in possesso della «Cassa» e all'esame degli uffici stessi; recentemente da parte dell'Amministrazione regionale è stata sollecitata l'approvazione e l'appalto.

E si ha motivo di ritenere che entro breve termine possa giungersi ad una favorevole soluzione della questione.

L'Assessore
Murgia

Covacivich . — *Agli Assessori all'agricoltura e foreste e alle finanze.* — Per conoscere se essi siano edotti di disposizioni recenti in base

alle quali «tutti i trasporti di merce che sia trattata col sale devono essere scortati da una bolletta doganale».

Qualora tale notizia risponda a verità, l'interrogante desidera conoscere quale azione intenda svolgere la Regione perchè una tale disposizione venga abrogata.

E' evidente infatti il danno enorme che da una tale disposizione deriva al commercio e quindi all'industria del formaggio sardo, soprattutto se si tiene conto che per richiedere tale certificato occorre fare domanda al posto doganale almeno dieci giorni prima, e che senza tale certificato nessuna stazione ferroviaria accetta una spedizione di formaggio per il Continente. (41)

Risposta. — L'interrogazione cui si risponde trova la sua origine nella entrata in vigore e conseguente applicazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641, la quale, nel modificare le preesistenti disposizioni sul monopolio del sale e dei tabacchi, ed in particolare nel sostituire l'articolo 14 della legge 17 luglio 1946, n. 907, estende l'applicazione del diritto di monopolio — dapprima gravante solo sugli estratti di carne o di vegetali, sui brodi condensati, sulle minestre preparate e sui condimenti per brodi o per minestre — anche alle carni e pesci salati, al burro salato, ai formaggi ed ai prodotti del suolo commestibili salati.

L'obbligo della assoluzione al cennato diritto di monopolio sorge allorché i menzionati prodotti vengono introdotti «nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio».

Come è noto vien considerato soggetto al monopolio tutto il territorio dello Stato, con esclusione della Sicilia, Sardegna ed Isole minori ad essa adiacenti, e Comuni di Livigno e Campione d'Italia (capoverso art. 1 legge 17-7-1942, N. 907). Di conseguenza l'introduzione delle merci dianzi indicate dalla Sardegna, dalla Sicilia e dai detti Comuni, nella restante parte del territorio nazionale, genera l'onere del pagamento del cennato diritto.

L'On. interrogante propone un intervento della Regione per l'abolizione delle norme istitutive del diritto, basando la richiesta sul «danno

enorme che da una tale disposizione deriva al commercio e quindi all'industria del formaggio sardo, soprattutto se si tiene conto che per richiedere tale certificato occorre fare domanda al posto doganale almeno dieci giorni prima, e che senza tale certificato nessuna stazione ferroviaria accetta una spedizione di formaggio in continente».

Per quanto ha riguardo alla richiesta abolizione delle disposizioni in argomento si rileva che già al momento della sua entrata in vigore - dicembre 1952 - la questione formò oggetto di attento esame da parte dell'Assessorato e della Giunta regionale.

La Regione Siciliana, per suo conto, in considerazione soprattutto del fatto che il nuovo diritto colpiva altre merci salate di produzione isolana da esportare nella Penisola, impugnava la legge citata dinanzi all'Alta Corte, la quale, nel rigettare il ricorso della Regione, affermò il concetto che la legge impugnata non introduce nuovi monopoli in Sicilia, dichiara che la legge in argomento «non fa che dettare una disciplina diversa e più compiuta per ciò che attiene alla introduzione nel territorio soggetto a monopolio, di prodotti che provengono da territori posti al di fuori di tale ambito».

Rileva inoltre la stessa sentenza che, «essendo ammessa l'agevolazione del drawback per i prodotti esportati, la Amministrazione per le merci di provenienza dalla Sicilia e dalla Sardegna esportate, può essere esposta al rimborso di imposte che di fatto non ha riscosso.

La Regione Sarda, a mezzo della Giunta, avrebbe potuto intervenire, con la procedura di cui al capoverso dell'art. 51, chiedendo al Governo della Repubblica la «sospensione» dell'applicazione della legge.

A tal fine sarebbe stato però necessario dimostrare che tale applicazione sarebbe risultata «manifestamente dannosa all'Isola».

Poteva e può sostenersi che l'applicazione di un diritto di L. 174 per quintale — tale è la misura del tributo in esame — sul formaggio esportato dalla Sardegna nella Penisola e destinato al consumo in quest'ultima (effettuandosi per le partite destinate all'esportazione il rimborso del diritto in eguale misura) arrechi

II LEGISLATURA

XLI SEDUTA

7 GENNAIO 1954

un danno manifesto all'economia della Sardegna?

E' noto come il maggior numero degli industriali del formaggio che esplicano la loro attività nell'Isola è costituito da ditte del Continente le quali provvedono ad inviare tutto il formaggio da loro prodotto o acquistato in Sardegna ai propri depositi nella Penisola, destinandolo, da questi ultimi, al consumo nell'interno dello Stato o all'esportazione all'estero dopo opportuna selezione qualitativa.

In questi casi l'onere grava sull'industriale produttore essendo egli al medesimo tempo esportatore dalla Sardegna ed importatore nella Penisola.

L'applicazione del diritto del monopolio potrà avere un minimo od alcun effetto sul prezzo di vendita del formaggio immesso al consumo nel territorio dello Stato soggetto a monopolio, dato il costo basso di produzione nell'Isola, ovvero determinerà un aumento di lire 1,74 il Kg.

Qualora poi l'industriale intendesse rivalersi sul pastore, calcolando per ogni chilogrammo di formaggio litri 6 di latte, il prezzo medio di quest'ultimo subirebbe una flessione di L. 0,29 per litro.

Dando per applicato quest'ultimo sistema di rivalsa verso il pastore, una conseguente diminuzione del prezzo del latte — in media L. 70 — di L. 0,29 al litro può determinare — o meglio «ha determinato» (l'articolo 51 dice la Giunta Regionale «quando constati» che un provvedimento «risulti» manifestamente dannoso all'Isola) un grave danno manifesto per l'economia isolana?

Allo stato attuale delle cose non è possibile dare ad una tale domanda una risposta positiva.

Rimane da esaminare il problema relativo alla quota di formaggio esportata nella Penisola dagli industriali sardi, quota che concorre in misura relativamente moderata all'intera produzione isolana.

Per detti industriali della Sardegna si potrà forse avere un danno di natura personale, danno che molto difficilmente può tramutarsi in generale per l'economia isolana, dato anche il numero non rilevante di detti produttori.

Resta in ogni modo impossibile dimostrare alla data odierna che il provvedimento si sia già appalesato «manifestamente dannoso» all'economia della Sardegna.

L'interrogazione pone in rilievo il fatto che per ottenere il documento comprovante l'avvenuto pagamento del diritto «occorre fare domanda al posto doganale almeno dieci giorni prima, e che senza tale certificato nessuna stazione ferroviaria accetta una spedizione di formaggio per il Continente».

Quanto all'ultima questione — richiesta di quietanza di versamento alle stazioni ferroviarie — si rileva che tale richiesta è conseguente al fatto che dalla Sardegna viene effettuato il servizio di trasporto cumulativo, onde, al fine di uno snellimento nell'accertamento dell'avvenuto adempimento al tributo, il controllo viene demandato agli Uffici della Amministrazione ferroviaria.

Per ciò che concerne poi la esposta necessità di far domanda «almeno dieci giorni prima» non si riesce a trovare a tale affermazione una possibile giustificazione, in quanto a riscuotere il diritto in argomento ed al rilascio della relativa bolletta sono stati autorizzati non solo le Dogane (Cagliari, Portotorres, Olbia, Bosa, Alghero, Arbatax e S. Antioco), ma in un secondo momento, anche i «posti doganali», e cioè tutti i più piccoli uffici di dogana esistenti nell'Isola.

Pertanto la cennata asserzione dei «dieci giorni» di tempo presunti necessari per l'adempimento dell'obbligazione tributaria nella pratica si dimostra inesatta.

Sull'argomento in esame si ritiene anzi opportuno segnalare gli interventi effettuati dall'Amministrazione regionale e dalla locale Direzione Circoscrizionale di Dogana presso i competenti uffici Centrali finanziari.

La Regione ha interessato il Ministero delle Finanze per ottenere che l'assoluzione al diritto possa avvenire mediante versamento su c/c postale (richiesta questa avanzata anteriormente alla cennata autorizzazione alla riscossione da parte dei «posti doganali»), e che venga concessa tolleranza per le piccole partite di

II LEGISLATURA

XLI SEDUTA

7 GENNAIO 1954

formaggio spedite a mezzo pacco postale o portate a mano dai viaggiatori, per quantità sino ai kg. 5.

La direzione della Circonscrizione Doganale ha poi ottenuto che per le partite di formaggio inviate all'estero tramite porto nazionale soggetto a monopolio, in luogo della riscossione definitiva del diritto che dovrebbe poi essere rimborsato dall'Ufficio doganale di esportazione della Penisola, venga effettuato il deposito prov-

visorio del diritto a titolo di cauzione, con il suo immediato rimborso non appena la merce viene esportata all'estero.

L'Assessore
Costa

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1955